

morale attraverso un aumento equitativo della quantificazione del danno biologico (*“in tema di risarcimento del danno alla salute, la necessaria liquidazione unitaria del danno biologico e del danno morale può correttamente effettuarsi mediante l'adozione di tabelle che includano nel punto base la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, operando perciò non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione, nel senso di dare per presunta, secondo l'“id quod plerumque accidit”, quanto meno per le invalidità superiori al dieci per cento, l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, salvo prova contraria, a sua volta anche presuntiva”*)⁽¹¹¹⁸⁾.

In ogni caso la giurisprudenza di legittimità ha continuato ad insistere sulla necessità di pervenire ad un'adeguata personalizzazione degli standard uniformi oggettivi tabellari al fine di considerare tutte le circostanze utili ad assicurare un risarcimento integrale del pregiudizio subito da ciascun danneggiato (*“Qualora il giudice, al fine di soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale in applicazione delle “tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano è tenuto ad esplicitare, in motivazione, se e come abbia considerato tutte le circostanze del caso concreto per assicurare un risarcimento integrale del pregiudizio subito da ciascun danneggiato”* Cass., sez. III, 17 aprile 2013, n. 9231; la fattispecie era relativa ad un'ipotesi di danno da perdita del rapporto parentale in relazione alla quale è stato ribadito che in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato — in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. “Carta di Nizza” — è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello “dinamico-relazionale” (consistente nel peggioramento delle

⁽¹¹¹⁸⁾ Cass., sez. III, 6 marzo 2014, n. 5243, decisione che ha anche precisato che poiché le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di « danno morale », nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente, sarebbe incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano, senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale.